

Assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidità totale e permanente a capitale costante e a premio annuo costante per non fumatori

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi

(DIP aggiuntivo Vita)

Impresa: Generali Italia S.p.A.
Prodotto: Lungavita Special Non Fumatori Top
Data di realizzazione del documento: 01/01/2019
(il DIP aggiuntivo Vita pubblicato è l'ultimo disponibile)



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041/5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com.

Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2017: € 10.911.136.059 di cui € 1.618.628.450 relativi al capitale sociale e € 8.697.146.384 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.generali.it.

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 7.211.641.599

Requisito patrimoniale minimo: € 2.835.759.583

Fondi propri ammissibili: € 18.503.266.134

Indice di solvibilità (solvency ratio): 257% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato/ Quali sono le prestazioni?

PRESTAZIONI PRINCIPALI

a) Prestazione in caso di decesso

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

b) Prestazione in caso di invalidità

Per invalidità totale e permanente si intende tale quella che colpisce l'assicurato per sopravvenuta malattia organica o lesione fisica, comunque indipendente dalla sua volontà e oggettivamente accertabile, e che comporta la perdita, in modo presumibilmente totale e permanente, della capacità all'esercizio della propria professione o mestiere e di ogni altro lavoro confacente alle sue attitudini e abitudini.

Qualora sia pagata la prestazione in caso di invalidità totale e permanente dell'assicurato il contratto si estingue e nulla è più dovuto per il caso di morte dell'assicurato.

In caso di decesso o invalidità permanente Generali Italia verifica l'effettivo persistere nello stato di non fumatore dell'assicurato.

COPERTURA COMPLEMENTARE (facoltativa)

Nel caso in cui il decesso dell'assicurato avvenga, nel corso della durata della copertura complementare, in conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni obiettivamente constatabili, per cause accidentali esterne, è pagato al beneficiario il capitale complementare infortuni, indicato in polizza, costante per tutta la durata del contratto.

Il capitale complementare infortuni è raddoppiato se il decesso dell'assicurato avviene per infortunio conseguente a incidente stradale.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Per fumatore si intende chi ha fumato, anche sporadicamente, nel corso dei ventiquattro mesi precedenti la sottoscrizione della proposta di assicurazione, o per il quale l'eventuale sospensione del fumo è avvenuta in seguito a consiglio medico a fronte di patologia preesistente.



Ci sono limiti di copertura?

PRESTAZIONE PRINCIPALE

Esclusioni per specifiche cause di decesso

- delitto doloso del contraente o del beneficiario
- partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi
- partecipazione attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare, operazioni militari
- eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni
- guida di veicoli e natanti a motore senza patente specifica; l'assicurazione è attiva se la patente è scaduta da non più di sei mesi
- incidenti di volo se l'assicurato è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto, o se è membro dell'equipaggio qualora non l'abbia dichiarato in fase assuntiva o successivamente
- suicidio, se avviene nei primi due anni dell'assicurazione o nei primi 12 mesi di eventuale riattivazione
- svolgimento di attività sportiva non dichiarata come praticata alla data della sottoscrizione della proposta di assicurazione o successivamente.

Nel caso di delitto doloso del contraente o del beneficiario non è prevista alcuna prestazione; in tutti gli altri casi di esclusione Generali Italia paga solo la somma dei premi versati al netto degli eventuali diritti di quietanza.

Limitazioni

L'assicurazione opera se l'assicurato si è sottoposto a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti da Generali Italia.

Esclusioni per specifiche cause di invalidità:

Sono esclusi dall'assicurazione i casi di invalidità totale e permanente che si verificano dopo il sessantacinquesimo anno di età dell'assicurato e quelli che si verificano per le stesse cause per le quali è esclusa la copertura del rischio di decesso. In quest'ultimo caso la società corrisponde una prestazione pari alla somma dei versamenti di premio effettuati, al netto dei diritti, in luogo di quella prevista garantita.

COPERTURA COMPLEMENTARE

Esclusioni per specifiche cause di decesso

Oltre alle esclusioni previste per la prestazione principale, è escluso il decesso dovuto a lesioni causate da:

- partecipazione a corse e gare e alle relative prove e allenamenti, eccetto corse podistiche, gare di bocce, pesca, tiro, scherma e tennis
- contaminazione nucleare o chimica, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni
- stato di ubriachezza, intossicazioni per abuso di psicofarmaci e per uso di sostanze stupefacenti o allucinogene o comunque condizioni psico-fisiche alterate.

È pure escluso il decesso:

- per malaria e per avvelenamenti nonché per infezioni non causate esclusivamente dalle lesioni subite in occasione dell'infortunio
- per le conseguenze di interventi chirurgici e trattamenti non resi necessari dalle lesioni subite in occasione dell'infortunio.

Limitazioni

Oltre alle limitazioni previste per la prestazione principale, la copertura complementare non opera se:

- le lesioni hanno influito su condizioni fisiche o patologiche dell'assicurato, preesistenti o sopravvenute, o sulla loro evoluzione
- il decesso avviene dopo un anno dal giorno delle lesioni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di evento?</p>	<p>Denuncia di sinistro:</p> <p>In caso di decesso tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta a Generali Italia o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto, accompagnate da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • documento di identità e codice fiscale dell'avente diritto • certificato di morte • relazione del medico curante sulla situazione sanitaria e sulle abitudini di vita dell'assicurato • atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata dal quale risulti se l'assicurato ha lasciato o meno testamento, ovvero che il testamento pubblicato è l'ultimo, valido e non sia stato impugnato, e l'eventuale indicazione degli eredi legittimi e testamentari se i beneficiari caso morte sono indicati in modo generico • eventuale copia del testamento pubblicato. <p>In caso di invalidità totale e permanente tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta, a Generali Italia o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto, utilizzando apposito modello disponibile in agenzia, accompagnato da un rapporto particolareggiato del medico curante (o del medico specialista) sulle cause e sul decorso della malattia o della lesione che ha prodotto l'invalidità.</p> <p>Generali Italia si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'eventuale ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.</p> <p>Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda; decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute all'apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di quanto previsto dalla legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni.</p> <p>Liquidazione della prestazione: Generali Italia esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze relative a circostanze per le quali Generali Italia non avrebbe dato il suo consenso alla conclusione del contratto, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, Generali Italia ha diritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quando esiste dolo o colpa grave: <ul style="list-style-type: none"> - di annullare il contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza - di rifiutare qualsiasi pagamento se il decesso o l'invalidità permanente si verificano prima che sia decorso il termine sopra indicato • quando non esiste dolo o colpa grave o in corso di contratto non è comunicato che l'assicurato inizia o ricomincia a fumare: <ul style="list-style-type: none"> - di recedere dal contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza - di ridurre le prestazioni in proporzione della differenza tra il premio pattuito e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, nell'ipotesi che il sinistro si verifici prima che Generali Italia conosca il vero stato delle cose o prima che Generali Italia abbia dichiarato di voler recedere dal contratto. <p>L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato può comportare la rettifica dei premi o delle prestazioni o l'eventuale risoluzione del contratto.</p>



Quando e come devo pagare?

<p>Premio</p>	<p>Il versamento del premio può avvenire con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P.O.S. o altri mezzi di pagamento elettronico presenti in agenzia • bollettino postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato • assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità • assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario,
----------------------	---

	<p>espressamente in tale qualità</p> <ul style="list-style-type: none"> • bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario • per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD) • altre modalità offerte dal servizio bancario o postale • pagamento in pari data da parte di Generali Italia di altra/e polizza/e. <p>Non è possibile il versamento dei premi in contanti.</p> <p>Il premio è comprensivo di imposta se presente la copertura complementare.</p>
Rimborso	Non sono previste forme di rimborso dei premi versati
Sconti	Non sono previsti sconti



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.
Sospensione	Non prevista



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	Finché il contratto non è concluso, il contraente può revocare la proposta di assicurazione inviando una raccomandata all'agenzia presso la quale è stata sottoscritta. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di revoca, Generali Italia, per mezzo della medesima agenzia, restituisce al contraente gli importi eventualmente già versati.
Recesso	<p>Il contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data della sua conclusione. Per farlo, deve inviare una raccomandata all'agenzia presso la quale è stato assegnato il contratto. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso Generali Italia rimborsa al contraente il premio versato diminuito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eventuali imposte • parte relativa al rischio assunto per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto • spese sostenute per l'emissione del contratto
Risoluzione	Il mancato versamento anche di una sola rata di premio determina, trascorsi 30 giorni dalla data stabilita per il suo versamento, la risoluzione del contratto e i premi versati restano acquisiti da Generali Italia.



A chi è rivolto questo prodotto?

LUNGAVITA SPECIAL NON FUMATORI TOP è un prodotto assicurativo rivolto a clienti retail con esigenza di protezione riservato ad assicurati non fumatori che vogliono sottoscrivere un'assicurazione temporanea per il caso di decesso e di invalidità totale e permanente. L'Assicurato è non fumatore se non ha mai fumato, neanche sporadicamente, nel corso dei 24 mesi precedenti la data di sottoscrizione della proposta di assicurazione, e l'eventuale sospensione del fumo non è avvenuta in seguito a consiglio medico a fronte di patologia preesistente.

Il prodotto è rivolto ad assicurati che alla sottoscrizione del contratto hanno almeno 18 anni e meno di 63 anni e 6 mesi.



Quali costi devo sostenere?

Costi gravanti sul premio

Diritti	
di emissione	€ 10,33
di quietanza	€ 0,77

I diritti di quietanza sono applicati alle rate di premio successive a quella di perfezionamento.

Caricamenti	
Cifra fissa	€ 36,00 per ogni annualità di premio
Costi percentuali per l'assicurazione principale e per la copertura complementare	12,0%


I costi percentuali sono applicati al premio al netto dei diritti di emissione o quietanza e della cifra fissa.

Il contratto prevede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'assicurato mediante visita medica, il relativo costo - pari alla tariffa applicata dal medico, o dalla struttura, cui si è rivolto l'assicurato stesso - è a carico del contraente.

Addizionali di frazionamento (in caso di rateazione inferiore all'anno)	
Semestrale	2,0%
Quadrimestrale	2,5%
Trimestrale	3,0%
Bimestrale	3,5%
Mensile	4,5%

Costi di intermediazione

Quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale del prodotto: 25%

 Sono previsti riscatti o riduzioni? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
Valori di riscatto e riduzione	<p>Non sono previsti valori di riscatto e riduzione.</p> <p>In caso di interruzione del versamento dei premi il contratto può essere riattivato, previa corresponsione di tutti i premi arretrati, entro 1 anno dalla data di scadenza del versamento della prima rata di premio non corrisposta su espressa richiesta scritta del contraente e accettazione scritta di Generali Italia, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere tenendo conto del loro esito.</p> <p>La riattivazione del contratto ripristina - con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il versamento dell'ammontare dovuto - i valori contrattuali delle prestazioni come se non si fosse verificata l'interruzione del piano di versamento dei premi.</p>
Richiesta di informazioni	Non essendo previsti riscatti o riduzioni non sono disponibili informazioni

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami relativi al contratto o a un servizio assicurativo, inerenti Generali Italia o un suo Intermediario, devono essere trasmessi per iscritto a Generali Italia con una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> per posta a "Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente – Via Leonida Bissolati, 23 - Roma – CAP 00187" via mail al seguente indirizzo: reclami.it@generali.com tramite la pagina dedicata nel sito della Compagnia, cui si rimanda anche per maggiori approfondimenti: http://www.generali.it/Info/Reclami/ <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.</p>
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione	Prima di rivolgersi all'Autorità giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, prevista dalla legge come condizione per le controversie in materia assicurativa. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm).

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o sede in Italia fatta dal contraente quando sottoscrive la polizza o la proposta di polizza.</p> <p>Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza/domicilio o di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.</p> <p>Si riporta di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto, che dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente (o beneficiario, qualora diverso) e che può essere soggetto a modifiche future.</p> <p>Detrazione fiscale dei premi Il premio dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal contraente. Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'assicurato, se diverso dal contraente, risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo.</p> <p>Imposta sui premi relativi alla copertura complementare infortuni per il caso morte Sui premi relativi alla copertura complementare infortuni per il caso morte è dovuta un'imposta del 2,5%.</p> <p>Tassazione delle prestazioni assicurate Le somme dovute da Generali Italia in dipendenza dell'assicurazione qui descritta corrisposte a persona fisica in caso di decesso dell'assicurato o di invalidità totale e permanente sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni; se corrisposte a persone giuridiche costituiscono reddito d'impresa.</p>

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.